



## **TRIBUNALE di LECCO**

### **CONVENZIONE**

**tra**

**Il Ministero della Giustizia** nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Brichetti

**e**

**la Provincia di Lecco** nella persona dell' Assessore per lo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Università, Turismo, Agricoltura, Mercato del Lavoro Fabio Dadati, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n..... del .....

**per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001**

### **P r e m e s s o**

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del pa-

trimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

### **ciò premesso**

tra

- il **Ministro della Giustizia**

che interviene al presente atto nella persona del dott. Renato BRICCHETTI, nato a Milano il 12 agosto 1952, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

la **Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda n.4, 23900 Lecco (LC) – C.F.**

**92013170136 – P.IVA 02193970130**

che interviene al presente atto nella persona di Fabio DADATI, nato a Piacenza il 2 dicembre 1964, Assessore per lo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Università, Turismo, Agricoltura, Mercato del Lavoro, giusta l'autorizzazione di cui in premessa,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 1 – Attività da svolgere**

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 10 unità contemporaneamente.

2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi com-

presi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

- finalità di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

## **Art. 2 – Modalità di svolgimento e verifiche**

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

## **Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi ai quali verranno assegnate le persone condannate.

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

## **Art. 4 - Modalità del trattamento**

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predi-

sposti.

### **Art. 5 – Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali**

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 6 – Relazione sul lavoro svolto**

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

### **Art. 7 – Risoluzione della convenzione**

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

### **Art. 8 – Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione.

2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dire-

zione Generale degli Affari Penali.

**Lecco,**

<u>Ministero della Giustizia</u>	<u>Provincia di Lecco</u>
<i>Renato BRICCHETTI</i>	<i>Fabio DADATI</i>